

## **LEGGE REGIONALE 02 novembre 1983, n. 39**

### **NORME PER LA FORMAZIONE DELLE ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE**

(titolo prima sostituito da art. 1 L.R. 18 marzo 1998 n. 8, poi modificato da art. 25 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 15 aprile 1985 n. 15  
L.R. 19 aprile 1991 n. 9  
L.R. 18 marzo 1998 n. 8  
L.R. 22 ottobre 2018 n. 14  
L.R. 01 agosto 2019 n. 17

#### *Art. 1 Finalità*

(prima modificato comma 1 da art. 1 L.R. 18 marzo 1998 n. 8, poi abrogato primo comma e sostituito secondo comma da art. 26 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)

*abrogato.*

*La formazione degli operatori di cui alla presente legge si realizza mediante attività diretta al conseguimento delle abilitazioni all'esercizio professionale previste dalle leggi statali.*

#### *Art. 2 Contenuti della formazione professionale* (abrogato da art. 31 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)

*abrogato.*

#### *Art. 3 Convenzioni* (abrogato da art. 31 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)

*abrogato.*

#### *Art. 4 Scuole e corsi di formazione delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie*

(sostituito da art. 27 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14, poi modificato comma 1 da art. 3 L.R. 01 agosto 2019 n. 17)

1. *La Regione Emilia-Romagna, sulla base alle esigenze del mercato del lavoro pubblico e privato, può autorizzare l'apertura di nuove scuole o l'istituzione di corsi di formazione di arti ausiliarie delle professioni sanitarie presso strutture pubbliche nonché presso enti e istituti privati.*

2. *L'autorizzazione all'istituzione di corsi sperimentali per ottici di durata biennale di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 28 ottobre 1992 (Disposizioni per l'ammissione ai corsi regionali per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi) è subordinata all'espressione dell'intesa ivi prevista da parte del Ministero della salute.*

#### *Art. 5 Domanda di autorizzazione*

(sostituito da art. 28 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14, poi modificate lett. f) e lett. g) comma 1 da art. 3 L.R. 01 agosto 2019 n. 17)

1. *Le domande di autorizzazione all'apertura di scuole e alla istituzione di corsi, debbono essere presentate, da parte del gestore persona fisica o rappresentante legale dell'ente, alla Giunta regionale, corredate della seguente documentazione:*

- a) *attestazione della titolarità della gestione;*
- b) *piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;*
- c) *dettagliata relazione sulla disponibilità dei locali, degli arredi e delle attrezzature da destinare allo svolgimento dell'attività didattica propri del tipo di corso o scuola e conformi alle norme vigenti;*
- d) *elenco numerico del personale direttivo e docente con l'indicazione delle relative qualifiche;*
- e) *indicazione dei servizi presso i quali gli studenti compiranno il tirocinio;*
- f) *proposta relativa al numero massimo degli studenti da ammettere per ogni singolo corso in relazione alla capacità delle strutture didattiche;*
- g) *regolamento della scuola e dei corsi da istituire;*
- h) *indicazione dei mezzi finanziari per l'impianto ed il funzionamento delle scuole e dei corsi.*

2. *La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.*

#### *Art. 6 Revoca* (sostituito da art. 29 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)

1. *La Giunta regionale dispone la revoca dell'autorizzazione o la temporanea chiusura di scuole o corsi qualora vengano meno le condizioni essenziali per il loro funzionamento, non vengano mantenuti i requisiti richiesti, e non siano garantiti i principi di trasparenza, correttezza e legalità. In tal caso la Giunta regionale adotta tutti i provvedimenti idonei a garantire agli studenti il regolare completamento dei corsi in via di svolgimento.*

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

2. Non possono essere attivati corsi liberi rivolti alla formazione delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

*Art. 7*

*Ordinamento delle scuole*

(sostituito da art. 30 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)

1. L'ordinamento interno delle scuole è disciplinato da un regolamento che detta, in particolare, norme per:

- a) l'iscrizione e l'ammissione degli studenti;
- b) lo svolgimento dell'insegnamento;
- c) lo svolgimento del tirocinio;
- d) il controllo delle frequenze;
- e) il passaggio da un anno di corso al successivo;
- f) la valutazione dell'apprendimento.

*Art. 8*

*Comitato didattico-organizzativo*

(abrogato da art. 31 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)

abrogato.

*Art. 9*

*Incarichi di insegnamento nelle scuole di formazione istituite presso le Unità sanitarie locali*

(abrogato da art. 31 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)

abrogato.

*Art. 10*

*Incarichi di insegnamento nei corsi di qualificazione*

(abrogato da art. 31 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)

abrogato.

*Art. 11*

*Ammissione degli studenti*

(abrogato da art. 31 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)

abrogato.

*Art. 12*

*Modalità di tirocinio*

(abrogato da art. 31 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)

abrogato.

*Art. 13*

*Libretto personale professionale*

(abrogato da art. 31 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)

abrogato.

*Art. 14*

*Materiale didattico e per il tirocinio*

(abrogato da art. 31 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)

abrogato.

*Art. 15*

*Commissioni d'esame*

La composizione delle commissioni d'esame per il conseguimento, al termine dei corsi, dell'abilitazione professionale di cui all'art. 1 è determinata in conformità alle disposizioni delle vigenti leggi statali.

*Art. 16*

*Adeguamento dei vigenti statuti e regolamenti delle scuole e dei corsi*

(abrogato da art. 31 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)

abrogato.

*Art. 17*

*Aggiornamento obbligatorio degli operatori delle Unità sanitarie locali*

(abrogato da art. 31 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)

abrogato.

*Art. 18*

*Aggiornamento dei docenti*

(abrogato da art. 31 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)

*abrogato.*

*Art. 19*  
*Deleghe alla Provincia*  
(abrogato da art. 31 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)

*abrogato.*

*Art. 20*  
*Commissione provinciale*  
(abrogato da art. 31 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)

*abrogato.*

*Art. 21*  
*Disposizioni per gli operatori sociali*  
(abrogato da art. 31 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)

*abrogato*

*Art. 22*  
*Vigilanza tecnica e amministrativa*

La Giunta regionale esercita la vigilanza tecnica e amministrativa sulle scuole già istituite o autorizzate a norma della presente legge e promuove gli eventuali provvedimenti sostitutivi.

*Art. 23*  
(abrogato da art. 31 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)

*abrogato.*

*Art. 24*  
*Autorizzazione di spesa*  
(abrogato da art. 31 L.R. 22 ottobre 2018 n. 14)

*abrogato.*